

Abstract. *Ai fini del risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale rischi, grava sull'attore l'onere di dimostrare tale illegittimità, nonché fornire la prova del danno subito e della sussistenza del nesso di causalità tra lo stesso e la segnalazione compiuta dalla Banca. Allo stesso modo, affinché possa configurarsi una responsabilità della Banca, ex art. 2049 c.c., parte attrice ha l'onere di fornire la prova del fatto illecito, doloso o colposo, commesso dal dipendente. Infine, qualora l'attore intenda invocare una responsabilità precontrattuale della Banca per ingiustificato recesso dalle trattative, dovrà dimostrare che le stesse avessero raggiunto un livello di sviluppo tale da ingenerare un giustificato affidamento, con interruzione senza giustificato motivo e conseguente violazione, da parte dell'altro contraente, delle regole di correttezza e buona fede. Il Tribunale di Perugia, nel caso de quo, ha rigettato, pertanto, tutte le domande attoree, non avendo la parte adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico.*

* * * * *

TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE II CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

In composizione monocratica nella persona del giudice G.M.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. (...)/2005

promossa da

A.R.A., rappresentata e difesa dall'avv. D.T. e dall'avv. D.B., giusta procura a margine dell'atto di citazione elettivamente domiciliata in Via (...) c/o Studio (...) Perugia presso lo studio dell'avv. D.T.

ATTRICE

nei confronti di

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa dall'avv. A.C., giusta procura generale alle liti per atto del notaio M.L. di Roma del 12.2.1997 (rep. n. ...) ed elettivamente domiciliata in Perugia P.zza (...) n. (...) presso il difensore avv. A.C.

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Conclusioni di parte attrice: come da foglio allegato al verbale di udienza del 18.10.2012 che deve intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.

Conclusioni di parte convenuta: come in comparsa di risposta.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

(art. 132, comma 2, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c, come novellati dalla l. n. 69/2009 del 18.6.2009)

Con atto di citazione ritualmente notificato, A.R.A. conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale la BNL S.p.A., esponendo:

- di avere richiesto ad alcuni istituti di credito la stipula di un contratto di mutuo fondiario di € 5.000.000,00 per il rilancio della propria ditta individuale e della L. S.r.l. di cui il marito era legale rappresentante;
- che tale mutuo non veniva concesso in quanto essa attrice aveva concesso ipoteca a garanzia del debito di € 1.262.220,64 della L. S.r.l. e la società garantita risultava segnalata presso la centrale rischi della Banca d'Italia ad opera della BNL per una sofferenza di circa € 1.200.000,00;
- che la segnalazione effettuata dalla BNL era illegittima per le ragioni evidenziate nell'atto di citazione allegato quale documento n. 2 (segnalazione dell'intera esposizione debitoria di circa € 1.200.000,00 e non delle sole rate insolute ammontanti ad € 70.000,00 e dello sconfinamento di € 25.000,00 dal fido concesso) ed aveva ingiustamente compromesso il buon esito delle trattative per la stipula del mutuo fondiario;
- che il funzionario della BNL P.C. si era indebitamente appropriato della somma di complessivi € 11.600,00 a lui consegnata per il pagamento di cambiali agrarie;
- che la BNL era responsabile, ai sensi dell'art. 1049 c.c., del comportamento del proprio dipendente e del danno da questi causato;
- che la BNL le aveva proposto la stipula di un contratto di finanziamento di € 4.500.000,00 con restituzione delle somme a lungo termine (venti anni); aveva istruito la pratica mediante perizia di stima dei cespiti patrimoniali dell'impresa dell'attrice; aveva deliberato il finanziamento e comunicato la data dell'8.6.2004 per la stipula del contratto; aveva erogato la somma di € 170.000,00 quale anticipo sul finanziamento;
- che la BNL aveva ingiustificatamente interrotto le trattative e rifiutato la stipula del contratto di finanziamento;
- che essa attrice aveva diritto al rimborso delle spese sostenute per il contratto (€1.100,00 pagate al perito per la stima) e al risarcimento del danno, costituito dal non poter dar corso al contratto stipulato con la D&T G. di (...) per l'attività di consulenza e riorganizzazione aziendale e dalla perdita della somma di € 20.000,00 versata alla predetta società di consulenza a titolo di acconto;
- che la BNL aveva applicato interessi corrispettivi, di mora e anatocistici non dovuti "in relazione agli accordi negoziali in essere tra le parti nonché in violazione della normativa vigente".

Chiedeva pertanto:

1. l'accertamento della responsabilità della convenuta per gli illeciti commessi dai suoi dipendenti e la condanna al pagamento della somma di € 900,00, pari alla differenza tra quanto dovuto dall'attrice e quanto sottratto illegittimamente dai dipendenti sul suo conto corrente n. (...), oltre interessi legali dalla data dei singoli ammanchi al saldo;

2. la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi di mora, anatocistici e commissioni di massimo scoperto non dovuti in relazione agli accordi contrattuali conclusi tra le parti, nonché in base alla normativa vigente;

3. l'accertamento della responsabilità precontrattuale della convenuta per la mancata stipula del contratto di finanziamento di € 4.500.000,00 e la sua condanna al risarcimento dei danni conseguenti, che individuava: nella somma di € 1.100,00 versata al perito per la stima; nella somma di € 20.000,00 versata alla D&T G. in ragione del contratto di consulenza e riorganizzazione aziendale; nella somma di € 469.000,00 quale lucro cessante per la perdita dei vantaggi economici che sarebbero conseguiti al rilancio dell'impresa dell'attrice.

La BNL si costituiva eccependo: il difetto di legittimazione passiva dell'attrice rispetto alla domanda di accertamento dell'illegittima segnalazione alla centrale dei rischi, in quanto relativa a posizione debitoria della L. S.r.l.; l'inesistenza degli ammanchi indicati in citazione, evidenziando come gli unici insoluti di cambiali agrarie della A. erano successivi alle date delle asserite appropriazioni indebite; la decadenza dell'attrice dalla facoltà di contestare gli addebiti contenuti negli estratti conto inviatili; l'inesistenza di una responsabilità precontrattuale per la mancata stipula del contratto di finanziamento, mai deliberato dalla banca e mai concesso neppure in via anticipata; la mancanza di allegazione del danno e del nesso di causalità tra esso e le condotte della banca; la genericità della domanda di restituzione delle somme addebitate per interessi.

* * * * *

I. DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PER L'ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE DEI RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA.

La domanda va rigettata.

A prescindere da ogni valutazione circa la determinatezza di una domanda risarcitoria formulata *per relationem* a quanto dedotto in altro atto di citazione, prodotto al momento della costituzione in giudizio, deve rilevarsi come non sia stata fornita alcuna prova della illegittimità della segnalazione operata dalla BNL.

Assume l'attrice di avere subito un danno, quale garante della L. S.r.l., dalla segnalazione alla centrale dei rischi operata dalla convenuta con riguardo alla posizione di sofferenza della predetta società L. ed allega che tale segnalazione sarebbe stata illegittima in quanto (secondo quanto si trae dalla lettura dell'atto di citazione prodotto quale documento 2 del fascicolo di parte attrice) compiuta in relazione all'intero debito della L. (ossia anche alle rate non scadute) e non solamente con riguardo alle rate impagate (ammontanti ad € 70.000,00) ed al debito di circa € 25.000,00 per scoperto superiore all'affidamento concesso.

Tuttavia, a fronte di tale ricostruzione - compiuta, come evidenziato, in un atto esterno all'atto di citazione notificato alla convenuta, alla quale pertanto non può attribuirsi alcun onere di contestazione specifica di tali fatti - non è stata fornita alcuna documentazione in ordine alla segnalazione effettuata dalla BNL di cui pertanto resta del tutto oscuro il contenuto.

Sotto altro profilo, appare carente anche la prova del danno - non essendo stata fornita alcuna prova della richiesta di finanziamento presentata ad "alcuni istituti di credito" non meglio specificati - e del nesso di causalità tra l'asserito danno e la predetta segnalazione alla centrale dei rischi - non essendovi in atti alcun documento relativo alla complessiva situazione patrimoniale dell'attrice e comunque nessun elemento da cui trarre l'efficacia causale dell'iscrizione in centrale rischi del soggetto garantito rispetto all'accesso al credito del soggetto garante (anche in considerazione del fatto che l'intervenuta segnalazione nulla mutava in ordine all'esistenza della fideiussione della A., potendo incidere al più su un aumento delle probabilità di una sua prossima escussione).

II. DELL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ PER FATTO ILLECITO DEL DIPENDENTE P.C.

La domanda è infondata.

L'attrice propone azione extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2049 c.c., per il risarcimento del danno causatole dal fatto illecito del dipendente della convenuta, P.C.

Ai sensi del citato art. 2049 c.c. la responsabilità della datrice di lavoro si fonda sui seguenti presupposti: 1) fatto illecito (doloso o colposo) del dipendente; 2) rapporto di preposizione; 3) nesso di occasionalità necessaria (per avere il dipendente agito nell'esercizio delle mansioni affidategli o per avere tali mansioni agevolato o reso possibile il fatto dannoso); 4) danno; 5) nesso di causalità tra il danno e la condotta illecita del dipendente.

Nel caso di specie - a fronte della contestazione della convenuta circa l'indebita appropriazione del C. (la banca parla di preteso ammanco e contesta specificamente che il versamento non sia stato contabilizzato a favore della A. depositando a tal fine documentazione comprovante l'assenza di insoluti cambiari per gli anni 1997-2000) - l'attrice non ha adempiuto all'onere (su di essa gravante) di fornire la prova di tale fatto costitutivo.

L'A. si è invero limitata a depositare copia della sentenza n. (...)/07 con cui il tribunale di Perugia applicava nei confronti del C. - su richiesta di quest'ultimo ai sensi dell'art. 444 c.p.p. - la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed € 1.400,00 di multa per una serie di reati in continuazione, tra cui l'appropriazione indebita per cui è causa.

Come è noto, ai sensi dell'art. 445 c.p.p. la c.d. sentenza di patteggiamento non riveste efficacia di giudicato nel giudizio civile, sicché l'accertamento della responsabilità non può fondarsi esclusivamente sulla pronuncia del giudice penale. Tuttavia secondo un costante orientamento della Corte di legittimità tale sentenza "costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tuie ammissione" (cfr. Cass. 9358/2005 e negli stessi termini Cass. 3626/2004; Cass. 19505/2003; Cass. 6863/2003).

Nel caso di specie nessuna efficacia probatoria, neppure indiziaria, può essere riconosciuta alla predetta sentenza di patteggiamento, in quanto relativa a 29 capi di imputazione per reati di falso, truffa e appropriazione indebita commessi ai danni di ben 89 persone offese: tenuto conto del fatto che è stata sconosciuta la continuazione tra tutti i reati contestati, appare ragionevole ritenere che l'imputato avrebbe potuto ammettere una responsabilità per un fatto non commesso, pur di ricevere un trattamento sanzionatorio complessivo molto più favorevole di quello che avrebbe ricevuto all'esito di un giudizio dibattimentale.

Deve cioè ritenersi che nell'economia dell'"accordo processuale" che è alla base dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, il fatto asseritamente commesso ai danni della A.

avesse una rilevanza del tutto trascurabile, sia in ragione del *quantum* di pena per esso comminato, sia in ragione della gravità del fatto ove raffrontato agli altri reati oggetto del medesimo giudizio.

Va poi evidenziato che l'attrice non ha depositato alcun atto dell'indagine penale e in generale non ha fornito nessun elemento a sostegno della responsabilità penale del C.

Sotto altro profilo, va osservato che dalla lettura degli estratti conto depositati dalla A. e relativi al conto corrente intrattenuto dall'attrice presso la banca convenuta non risulta né l'accredito delle somme versate al C. né l'addebito delle somme portate dalle cambiali che l'attrice avrebbe pagato nelle mani del predetto dipendente. Risulta peraltro, in base alla documentazione prodotta dalla banca (allegato n. 4 del fascicolo di parte convenuta) che le cambiali *de quibus* furono pagate, in quanto gli unici insoluti a carico della A. sono relativi a cambiali di importo e data diversi da quelli oggetto della domanda in esame.

Conclusivamente, poiché le cambiali risultano pagate e poiché non risultano addebiti in conto corrente, vi sono elementi sufficienti per ritenere che la banca convenuta abbia tenuto conto delle somme versate al C., sicché in ogni caso l'attrice non risulta aver subito alcun danno.

III. DELLA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE PER INGIUSTIFICATO RECESSO DALLE TRATTATIVE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO.

La domanda è infondata.

Com'è noto l'ipotesi del recesso ingiustificato dalle trattative si inquadra nell'ambito della c.d. responsabilità precontrattuale, ossia della responsabilità aquiliana per la lesione del ragionevole affidamento alla conclusione del contratto e trova fondamento nella norma dell'art. 1337 c.c. che prescrive alle parti di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative.

Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, le regole di riparto dell'onere probatorio pongono a carico dell'attore l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dall'art. 1337 c.c. (cfr. Cass. 16753/2011 che espressamente nega che sia a carico del recedente l'onere di provare la giusta causa del recesso; Cass. 15040/2004; Cass. 15172/2003).

Spetta pertanto all'attore, *in primis*, dimostrare che le trattative avevano raggiunto un livello di sviluppo tale da ingenerare un giustificato affidamento (ossia l'esistenza della situazione soggettiva che si assume lesa); in secondo luogo, dimostrare che esse si sono interrotte senza giustificato motivo e quindi, per un comportamento doloso o colposo dell'altro contraente.

Nel caso di specie, non può dirsi raggiunta la prova della violazione da parte della convenuta delle regole di correttezza e buona fede.

Dalla testimonianza di G.C. (all'epoca dei fatti dipendente della BNL), è emerso che, nonostante il parere favorevole da lui espresso all'esito dell'istruttoria svolta, la direzione centrale della banca non autorizzò la stipula del contratto di finanziamento in ragione della notevole esposizione debitoria dei richiedenti e della circostanza che il capitale prestato sarebbe stato utilizzato per il ripianamento di debiti contratti con altre banche e non per investimenti.

Dal medesimo esame testimoniale è emerso altresì: che non vi fu mai alcuna comunicazione da parte della banca circa l'avvenuta delibera del finanziamento e la fissazione della data di stipula del finanziamento *de quo*; che la somma di € 170.000.00 accreditata all'A. non costituiva anticipazione del finanziamento *de quo*, ma apertura di

credito su presentazione di una fattura della C.T. e previa verifica - presso la predetta debitrice - dell'esistenza del debito di cui alla fattura presentata.

Il teste A.B. a conoscenza dei fatti di causa per essere stato contattato dall'attrice e dal marito A. U.L. per procedere alla ristrutturazione delle loro esposizioni bancarie - ha riferito di aver presentato al marito dell'attrice la società di intermediazione creditizia D&T G. e di aver poi saputo dai rappresentanti di quest'ultima società che non erano riusciti a ottenere finanziamenti per l'A. e il L. a causa del pregresso indebitamento delle loro aziende.

Sono invece da ritenersi inattendibili le dichiarazioni testimoniali di A.U.L. e M.B. - non solo perché entrambi titolari di un interesse di fatto nel presente procedimento (e precisamente, il primo in quanto legale rappresentante della L. S.r.l., società che avrebbe gretatamente beneficiato del finanziamento, finalizzato ad una ristrutturazione complessiva delle aziende e del debito dei coniugi A.L.; la seconda in quanto, secondo quanto dichiarato dalla stessa teste all'udienza del 13.5.2010, legale rappresentante della A. S.r.l., società creditrice della A. della somma di € 192.000,00, secondo quanto indicato a p. 3 della citazione) - ma anche perché dalle predette testimonianze non appare chiaro se la comunicazione dell'approvazione del finanziamento - che entrambi i testi dichiarano essere stata compiuta dal dott. C. - riguardasse il parere reso da quest'ultimo al momento della presentazione della pratica alla direzione centrale o l'autorizzazione finale di quest'ultimo organo della banca (per tale rilevante distinzione cfr. testimonianza di G.C.: "ribadisco che non vi sono state assicurazioni sulla futura concessione del finanziamento; questo non venne autorizzato dalla direzione centrale e pertanto non venne erogato nonostante il nostro parere favorevole. La direzione centrale rifiutò la pratica non solo per lo stato patrimoniale dei richiedenti ma anche perché parte del finanziamento doveva servire a ripianare l'esposizione debitoria nei confronti di altre banche").

Alla luce di tali prove emerge che nessun affidamento è stato illegittimamente ingenerato dalla banca convenuta la quale si è limitata ad istruire la pratica di finanziamento e a rifiutare il proprio consenso falla stipula sulla base di legittime valutazioni circa la solidità economica e finanziaria della richiedente e la sua capacità ed affidabilità in ordine alla restituzione delle somme finanziate, valutazioni analoghe a quelle compiute anche da altri istituti di credito, secondo quanto riferito dal teste B.

Il recesso della banca dalle trattative appare, quindi, affatto arbitrario e ingiustificato.

Non vi è del resto prova - per le considerazioni innanzi svolte circa l'inattendibilità dei testi L. e B. e per la mancata produzione della documentazione contabile relativa all'anticipo di € 170.000,00 - che la banca abbia tenuto condotte (comunicazione e anticipo del finanziamento) idonee ad ingenerare un affidamento dell'attrice alla conclusione del contratto.

La domanda va pertanto rigettata.

IV. DELLA DOMANDA DI RESTITUZIONE DEGLI ADDEBITI PER INTERESSI E COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO.

L'attrice ha chiesto la restituzione delle somme, a suo dire, indebitamente addebitate dalla banca convenuta a titolo di "interessi corrispettivi, di mora e anatocistici non dovuti in relazione agli accordi negoziali in essere tra le parti nonché in violazione della normativa vigente", aggiungendo poi, in sede di conclusioni, anche la richiesta di restituzione di somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto.

La domanda è nulla per indeterminatezza.

Non vi è, infatti, nella citazione alcuna indicazione dei contratti in forza dei quali si chiede la ripetizione di indebito, né alcuna domanda di nullità di clausole contrattuali.

I contratti bancari in forza dei quali sarebbero stati compiuti i versamenti asseritamente non dovuti, inoltre, non sono stati mai prodotti in giudizio, essendosi l'attrice limitata a depositare copia degli estratti del conto corrente di corrispondenza n. (...).

Risultano pertanto del tutto carenti gli elementi costitutivi della domanda, così che la chiesta c.t.u. contabile appare del tutto esplorativa.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m. 140/2012, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore il 23.8.2012 (art. 41 d.m. citato).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta le domande proposte da A.R.A.;
- condanna la A.R.A. al pagamento, in favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., della spese del giudizio, che liquida - ai sensi del d.m. 140/2012, - in complessivi € 14.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Perugia, 6 marzo 2014

Il Giudice